

TI_GERICHTE 52.2005.394 vom 17. Januar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.394

FR: TI_GERICHTE 52.2005.394 du 17 janvier 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2005.394 del 17 gennaio 2006

Regeste

Ricongiungimento familiare

Erwägungen

E. 1

CO 1

E. 1.3

Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che la predetta norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri domiciliati si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b). Al momento, determinante, della richiesta del permesso di soggiorno per vivere con la madre cittadina svizzera, _____ aveva 15 anni (DTF 129 II 249 consid. 1.2., 11 consid. 2). Conformemente alla norma e alla giurisprudenza testé menzionate, di principio, essi dispongono dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

E. 1.4

In tali circostanze, può rimanere indeciso sapere se il gravame sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche art. 13 cpv. 1 Cost, di analogia portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Non è dunque necessario verificare se la relazione tra L_____ e il figlio RI 1 sia stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1.; 127 II 60 consid. 1d/aa).

E. 1.5

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. L'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza familiare. Concepita essenzialmente per consentire il ricongiungimento dell'intero nucleo, tale norma è comunque applicabile anche nell'ambito delle famiglie monoparentali. In questi casi non esiste però un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro ch'egli intrattenga proprio con questo genitore le

relazioni familiari più intense (DTF 130 II 137 consid. 2.2.; 129 II 249 consid. 2.1., 11 consid. 3.1.3.). Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future. Pur non essendo determinante il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita, va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1.; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2., 1 consid. 2.2.; 129 II 11 consid. 3.1.3.). Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune, ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli. L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi, risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2; 129 II 249 consid. 2.1.; 125 II consid. 2a e 2d). Valgono per analogia i principi appena esposti anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro familiare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II 588 segg. consid. 2c). 3. In concreto, L._____ è entrata in Svizzera il 12 agosto 1993 per sposarsi e vivere con un cittadino elvetico lasciando RI 1, che all'epoca aveva poco meno di 4 anni di età e sarà riconosciuto dalla madre solo nel 1999, nella Repubblica Dominicana presso i nonni materni. Ora, non è la prima volta che viene chiesto al dipartimento che RI 1 possa riunirsi con la madre nel nostro paese. Le sue precedenti domande del 5 gennaio 2001 e del 12 marzo 2003 sono state a ragione respinte in quanto il ricongiungimento era stato richiesto tardivamente, madre e figlio vivendo separati da quasi dieci anni. Con l'istanza inoltrata il 22 luglio 2005, è stata questa volta invocata una modifica delle relazioni esistenti. I nonni materni non sarebbero più in grado di occuparsi di RI 1 a causa delle loro precarie condizioni di salute e della loro età avanzata: A_____ (1927) soffre di cardioclerosi con HA e arteriosclerosi cerebrale, P_____ (1944) di cardiopatia ipertensiva (v. i certificati medici 21 maggio 2005 allegati alla domanda). Ora, a prescindere del fatto che nulla è dato a sapere sulla prognosi e sui disturbi da loro accusati, se non che è stato genericamente raccomandato loro riposo assoluto, non è comunque dato a vedere come gli asseriti problemi di salute dei nonni siano tali da impedire a RI

E. 2

CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.